

Club Alpino Italiano - Sezione di Rivarolo Canavese

NUOVO REGOLAMENTO SEZIONALE

Elaborato dalla Commissione Legale Centrale;
Completato e modificato dal Consiglio Direttivo della sezione;
Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 dicembre 1992 e successive modifiche
dall'Assemblea del 17 novembre 1997;
Approvato definitivamente dal Consiglio Centrale del CAI del 19 aprile 1998;
Ulteriormente modificato dal Consiglio Direttivo della sezione il 15 novembre 2005;
Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 febbraio 2006;
Approvato definitivamente dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI il 3 febbraio 2007.

Titolo I° - Denominazione, Sede, Durata

Art. 1

1. E' costituita con sede in Rivarolo Canavese, un' associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Rivarolo Canavese" e sigla "C.A.I. - Sezione di Rivarolo Canavese". Essa ha durata illimitata.

Art. 2

1. L' Associazione è una struttura periferica o sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.
2. La sezione uniforma il proprio regolamento allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I.. I membri dell' Associazione sono di diritto soci del C.A.I.
3. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Titolo II° - Scopi

Art. 3

1. L' Associazione ha per scopo di provvedere, nell' ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall' Assemblea dei Delegati:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all' organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d) all' organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- e) all' organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell' esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione del C.N.S.A.S.;
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell' ambiente montano;

- h) alla cura ed incremento della dotazione della biblioteca sezionale e delle pubblicazioni sezionali.
Quanto sopra anche eventualmente in collaborazione con altre sezioni.

Art. 4

1. L' Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

Titolo III° - Soci

Art. 5

1. I soci dell' Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilisce l' art. II.1, comma 1 dello Statuto del C.A.I.

Art. 6

1. Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all' Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull' ammissione con giudizio insindacabile.

2. Il socio, con l' ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e il Regolamento dell' Associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

3. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 7

1. I soci sono tenuti a versare all' Associazione:

- a) la quota di ammissione
- b) la quota associativa annuale
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno, dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per l'esazione.

Per i nuovi soci ed in caso di rinnovo oltre il 31 marzo la polizza assicurativa avrà decorrenza dal 16° giorno a partire dalla data del versamento.

Art. 8

1. I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell' art. II.4 dello Statuto e nell' art. II.IV e II.V del Regolamento Generale del C.A.I.

2. I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l' elettorato attivo e passivo.

3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 9

1. La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell' ente benemerito, per dimissioni, per morosità, o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo.

2. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione della quota sociale versata e neppure di una sua parte.

Art. 10

1. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

2. L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione.

3. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci, non può partecipare alla vita della associazione, né usufruire dei servizi della sezione.

Art. 11

1. Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione o con le regole della educata e corretta convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

2. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso, a norma dell'art. II.V.1 del Regolamento Generale del C.A.I.

Titolo IV° - Organizzazione dell'Associazione

Art. 12

1. Sono organi dell' Associazione:

- l' Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente della sezione
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti

2. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 13

1. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all' Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I° - Assemblea dei Soci

Art. 14

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea:

- elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Regolamento;
- determina la quota associativa annuale, per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. 15

1. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

2. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci maggiorenni.

3. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 16

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.

2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci; ogni socio non può portare più di una delega; è escluso il voto per corrispondenza.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 18

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonchè le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti e aventi diritto al voto.
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

2. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

3. Le cariche negli organi sociali sono elettive ed a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonchè per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 19

1. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I., a norma dell'art. VI.I.3 del Regolamento Generale del C.A.I.

Capo II° - Consiglio Direttivo

Art. 20

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di dodici membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni.

2. Il Consiglio Direttivo si rinnova in ragione di un terzo ogni anno ed i consiglieri che scadono, al termine del loro mandato triennale, sono rieleggibili.

3. Il socio può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di candidati da eleggere.

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; il Consiglio Direttivo elegge altresì un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 21

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Regolamento o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

- delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni o gruppi.

Art 22

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 23

1. Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti durante l'ultima votazione, che durerà in carica fino al termine del mandato del consigliere che ha sostituito.

2. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Capo III° - Presidente

Art. 24

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, e la firma sociale. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Art. 25

1. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Art. 26

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Capo IV° - Segretario e Tesoriere

Art. 27

1. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 28

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Capo V° - Revisori dei Conti

Art. 29

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall' Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un presidente.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si rinnova in ragione di un terzo ogni anno. I revisori che scadono, al termine del loro mandato triennale, sono rieleggibili.

Art. 30

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l' organo di controllo della contabilità sociale

2. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

3. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull' andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V° - Patrimonio - Esercizi Sociali - Bilancio

Art. 31

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell' Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 32

1. Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione.

Art. 33

1. I fondi liquidi dell' Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio o conto corrente bancario intestato all' Associazione stessa, presso un istituto di credito,

2. I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

Art. 34

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all' Assemblea ordinaria, per l' approvazione.

Art. 35

1. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Collegio nazionale dei Revisori dei Conti. Dopo tale periodo le

attività patrimoniali nette restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale Piemontese del Club Alpino Italiano . E' pertanto escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

Titolo VI° - Sottosezioni e gruppi

Art. 36

1. L' Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni, con i limiti e le modalità stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I. Può anche costituire, nel proprio seno, gruppi organizzati di soci - su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni - che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell' Associazione, o comunque un' attività compatibile con i fini dell' Associazione stessa.

Art. 37

1. La costituzione delle sottosezioni o dei gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall' ordinamento della sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. La sottosezione ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione.

2. Le sottosezioni ed i gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell' Associazione.

3. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

Titolo VII° - Clausola compromissoria

Art. 38

1. Le controversie che dovessero sorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all' autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti per esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il CDR del Gruppo Regionale, per le controversie tra soci ed organi dell' Associazione

2. Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art 39

1. Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente Regolamento, o dello Statuto e Regolamento del C.A.I., è data possibilità di ricorso, secondo le modalità indicate dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Titolo VIII° - Disposizioni finali

Art. 40

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 41

1. Il presente Regolamento con deliberazione del Consiglio Direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.